

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale);

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, del Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, con funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati etici per la sperimentazione animale costituiti presso le Università e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale;

Visto il comma 2 dell'articolo 3, secondo cui il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione, e che prevede altresì che nel Comitato sia garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale;

Vista la nota del 2 agosto 2012 prot. n. 0013497 con cui è stato chiesto un giudizio di condivisione alle Università aventi sede legale nella Regione.

Vista la nota del 21 agosto 2012 dell'Università di Trieste con cui viene condivisa la proposta della nota del 2 agosto 2012 prot. n. 0013497;

Vista la nota del 28 settembre 2012 dell'Università di Udine con cui viene condivisa la proposta della nota del 2 agosto 2012 prot. n. 0013497;

Ritenuto necessario procedere alla prima costituzione del Comitato;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

Viste le autorizzazioni allo svolgimento dell'incarico rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza;

Considerata la professionalità comprovata dei componenti il Comitato etico regionale;

Ritenuto quindi di costituire il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/2010 nella seguente composizione:

a) Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali:

- dott. Manlio Palei

b) medico veterinario comportamentalista di sanità pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari regionali:

- dott. Paolo Zucca

c) rappresentante indicato dall'Università degli studi di Trieste

- prof. Piero Paolo Battaglini

d) rappresentante indicato dall'Università degli studi di Udine

- prof. Bruno Stefanon

e) rappresentante indicato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste

- prof. Antonello Mallamaci

f) tre rappresentanti delle associazioni di protezione animale ed enti iscritti nell'elenco regionale delle associazioni ed enti per la tutela degli animali di cui all'articolo 6 della legge regionale 39/1990,

- dott.ssa Marta Raneri - LAV Friuli Venezia Giulia

- sig.ra Gabriella Giaquinta - Amici della Terra

- dott.ssa Elena Riggi - ENPA Friuli Venezia Giulia

Ritenuto di affidare le funzioni di segreteria del Comitato ad un funzionario di categoria D in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Atteso che :

- i componenti del Comitato restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati;

- il Comitato si riunisce con frequenza almeno semestrale presso la sede della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con sede a Udine in via Pozzuolo n. 330;

- le riunioni del Comitato sono valide con la partecipazione di almeno 4 componenti;

- le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

- il Comitato designa tra i componenti un Presidente e ne dà comunicazione alla Giunta Regionale;

- il Presidente redige un programma annuale dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato, sulla base degli obiettivi designati dalla legge regionale e su quelli specifici individuati dal Comitato stesso;

- il Comitato riferisce con cadenza almeno biennale alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta;

- il Comitato, può avvalersi, ove ravvisi la necessità di approfondimento in ragione della complessità delle tematiche da trattare, del supporto tecnico di esperti della materia senza costi aggiuntivi per l'amministrazione regionale;

Ritenuto, in relazione alla qualificazione e all'impegno richiesti, di corrispondere al Presidente, al Vice Presidente del Comitato e agli altri componenti, qualora esterni, un gettone di presenza di euro 63,00 per seduta. Questo importo tiene conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica cui si ispirano l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – legge finanziaria 2007) e l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011));

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche e integrazioni (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 13 dicembre 2012;

Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 1202 del 21 dicembre 2012, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 13 dicembre 2012;

Decreta

1. È costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2010, nella seguente composizione:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

- dott. Manlio Palei

b) un medico veterinario comportamentalista di sanità pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari regionali

- dott. Paolo Zucca

c) un rappresentante indicato dall'Università degli studi di Trieste

- prof. Piero Paolo Battaglini

- d) un rappresentante indicato dall'Università degli studi di Udine
- prof. Bruno Stefanon
- e) un rappresentante indicato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste
- prof. Antonello Mallamaci
- f) tre rappresentanti delle associazioni di protezione animale ed enti iscritti nell'elenco regionale delle associazioni ed enti per la tutela degli animali di cui all'articolo 6 della legge regionale legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell' anagrafe canina);
- dott.ssa Marta Raneri - LAV Friuli Venezia Giulia
- sig.ra Gabriella Giaquinta - Amici della Terra
- dott.ssa Elena Riggi- ENPA Friuli Venezia Giulia.
- 2.** Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate ad un funzionario di categoria D in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
- 3.** Al Presidente, al Vice Presidente del Comitato e agli altri componenti, qualora esterni, è corrisposto un gettone di presenza di euro 63,00 per seduta. Questo importo tiene conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica cui si ispirano l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – legge finanziaria 2007) e l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
I componenti esterni del Comitato ai fini del rimborso spese e del trattamento di missione, sono equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
- 4.** I componenti del Comitato restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati;
- 5.** Il Comitato si riunisce con frequenza almeno semestrale presso la sede della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con sede a Udine in via Pozzuolo n. 330.
- 6.** Le riunioni del Comitato sono valide con la partecipazione di almeno 4 componenti.
- 7.** Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 8.** Il Comitato designa tra i componenti un Presidente e né da comunicazione alla Giunta Regionale.
- 9.** Il Presidente redige un programma annuale dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato, sulla base degli obiettivi designati dalla legge regionale e su quelli specifici individuati dal Comitato stesso.
- 10.** Il Comitato riferisce con cadenza almeno biennale alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.
- 11.** Il Comitato, può avvalersi, ove ravvisi la necessità di approfondimento in ragione della complessità delle tematiche da trattare, del supporto tecnico di esperti della materia senza costi aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

- dott. Renzo Tondo -